

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 12 agosto 2022

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2022, n. 815.

Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione. Pag. 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2022, n. 847.

Modifica D.G.R. n. 815 del 5 agosto 2022 "Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione." Sostituzione allegato Pag. 24

PARTE PRIMA

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2022, n. 815.

Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione.”** e la conseguente proposta dell'assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41;

Vista la legge regionale 17 maggio 1994 n. 14 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” pubblicata nel Bollettino Ufficiale nel S.O. n. 1 al n. 22 del 25 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Piano faunistico venatorio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale dell'8 agosto 2019, n. 331 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 43 del 21 agosto 2019;

Vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della Direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;

Visto il documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU_ Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE”;

Visto il documento ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge Comunitaria 2009, art. 42”;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (10G0119) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 - Suppl. Ordinario n. 138”;

Sentiti i pareri e le relative proposte dei componenti la consulta faunistica venatoria, in ordine ai contenuti della bozza del calendario venatorio 2022/2023;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 497 con la quale la Giunta regionale in data 25 maggio 2022 ha preadottato il calendario venatorio per la stagione 2022/2023;

Visto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ricevuto in data 28 giugno 2022, tramite PEC prot. n. 154896;

Considerato che il parere espresso dall'ISPRA è stato reso senza avere sentito l'Osservatorio Faunistico regionale, come prescritto dall'art. 18 comma 2 della L. n. 157/92 ed è pertanto privo nei suoi rilievi, di riscontro e confronto delle reali situazioni faunistiche rilevate a livello regionale;

Ritenuto di dover condividere parte delle considerazioni in esso formulate e di non concordare con altre osservazioni, come puntualmente esposto nell'allegato documento istruttorio;

Considerato che la deliberazione di Giunta regionale n. 497 del 25 maggio 2022 “Proposta di Calendario venatorio stagione 2022/2023” è stata trasmessa all'Assemblea legislativa in data 27 maggio 2022 con nota prot. 3831, per l'acquisizione del previsto parere;

Visto il parere positivo della competente Commissione consiliare permanente, espresso nella seduta del 15 giugno 2022 ed inviato con prot. 4203 del 17 giugno 2022;

Considerato che il Calendario venatorio è stato formulato dalla Regione Umbria nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 della L. n. 157/92 così come previsto dall'art. 18 comma 4 della medesima legge;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 23 febbraio 2009 (Recepimento D.M. n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE, D.P.R. 357/97 e ss.mm. e D.M. del 17 ottobre 07);

Considerato che nei Piani di gestione dei siti Natura 2000, approvati con le deliberazioni di Giunta regionale elencate nella deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 19 maggio 2014 "Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357." l'attività venatoria è consentita;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 973 del 10 settembre 2018 "Progetto LIFE13 NAT/IT/000371 - Approvazione della Strategia di gestione per la rete Natura 2000 e del Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Umbria."

Considerata inoltre l'esigenza di tutelare le specie aventi scarsa consistenza nel territorio regionale e pertanto di dover vietare per la prossima stagione venatoria la caccia alla coturnice;

Vista la proposta allegata, quale parte integrante e sostanziale, di calendario venatorio per la stagione 2022/2023;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare l'allegata proposta di calendario venatorio per la stagione 2022/2023 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di riservarsi di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie in conseguenza dell'approvazione di accordi interregionali;

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Morroni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione.

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche;

- la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009);

- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della Direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, di seguito chiamata "guida interpretativa";

- il documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU" di seguito chiamato "Key concepts" e successivi aggiornamenti;

- il documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;

- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" elaborato e trasmesso da ISPRA con nota prot. 25495/T - A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato "Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori";

- documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;
- i documenti della Commissione europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- la nota dell’ISPRA di cui prot. 12006 del 17 marzo 2017, inviata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con cui il suddetto Istituto ha modificato il proprio parere sull’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio e della Cesena, spostando alla terza decade di gennaio rispetto a quanto precedentemente sostenuto e presente nei Key Concepts cioè la seconda decade;
- il documento “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018;
- il documento “Uccelli comuni delle zone agricole in Italia - Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale” 2000-2020;
- il documento “Aggiornamento del documento key concepts” inviato da ISPRA al Ministero dell’Ambiente con prot. 58264 del 3 ottobre 2018, contenente tra l’altro due relazioni a firma Aradis sulla valutazione del periodo di passo pre-nuziale della beccaccia;
- i dati Key Concepts proposti da tutti gli Stati membri UE nel corso del procedimento di aggiornamento avviato nel 2018;
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- la nota della Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013 che risponde ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE;

Considerato che le “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”, elaborate nel 2010, come riportato nel parere dell’ISPRA “ sono redatte sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall’Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente.” e pertanto, essendo trascorsi 12 anni dalla loro redazione, non sono assolutamente aggiornate con tutti i più recenti lavori scientifici pubblicati nell’ultimo decennio e con le normative emanate nel medesimo periodo;

Premesso che:

- in riferimento al ruolo dell’ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332/2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell’Istituto ove la regolamentazione dell’attività venatoria regionale si mantenga entro i termini di tutela fissati dalla Legge Quadro nazionale;
- l’ISPRA esprime tre diverse tipologie di parere:
 - obbligatorio ma non vincolante quello ex articolo 18, comma 2, prima parte, L. 157/1992 con riferimento alla pre-apertura della caccia;
 - meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante, quello di cui all’articolo 18, comma 1, L. n. 157/1992 in quanto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo le Regioni, in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali, sono tenute al rispetto della calendarizzazione fissata dal legislatore statale al comma 1 di talché quando questo sia rispettato il calendario venatorio regionale risulta pienamente legittimo;
 - obbligatorio e vincolante solo quello di cui all’articolo 18, comma 2, penultimo periodo, L. n. 157/1992 come introdotto in uno al comma 1 bis dall’articolo 42, comma 2, L. n. 96/2010 relativo alla eventuale posticipazione dal 31 gennaio al 10 febbraio dell’attività venatoria;

Visto, l’articolo 18 della legge n. 157/1992 e successive modifiche che, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che “I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato...” per le singole specie;

Visto, altresì, il comma 1 bis dell’art. 18 della legge n. 157/1992 e successive modifiche che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della legge n. 96/2010, stabilisce che “L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.”;

Considerato che i predetti periodi di caccia, anche dopo l’espresso recepimento della Direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 18 della legge n. 157/1992 dall’art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa Direttiva 2009/147/CE, così come sancito all’art. 1 comma 4 della legge n. 157/1992 che recita: “Le Direttive 79/409/CEE (attuale 2009/147/CE) del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge”;

Considerato che i predetti periodi di caccia, non sono stati modificati dal legislatore statale neanche dopo il ricevimento della nota prot. n. 0003108 del 21 marzo 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente, la richiesta di informazioni supplementari inviata dalla Commissione europea in merito al caso EU Pilot 6955/14/ENVI, dove veniva richiesto l’adeguamento della legislazione nazionale al documento dei Key

Concepts mediante emendamento dell'art. 18 della legge n. 157/92, confortando l'ipotesi di già adeguato recepimento delle Direttive in parola;

Valutato che:

- il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge n. 157/1992, di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto "di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria";
- dall'attento esame dell'articolo 18 L. n. 157/1992 è dato ricavare che per quanto espressamente disposto dal comma 4, in sede di pubblicazione dei calendari venatori stagionali, le Regioni sono tenute al rispetto dei commi 1, 2 e 3 ma non del comma 1 bis;
- il comma 1 bis dell'articolo 18 L. n. 157/1992 è stato introdotto dall'art. 42 L. comunitaria n. 96/2010 senza tuttavia che il legislatore abbia avvertito la contestuale necessità di modificare i periodi e le specie cacciabili come individuate e stabiliti dal comma 1 e ciò anche con le successive leggi comunitarie e segnatamente con la L. comunitaria n. 122/2016 che pure ha apportato ulteriori modifiche alla L. n. 157/1992;
- il legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 ha ritenuto quindi che tali due commi non divergano ma si integrino, senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma;
- laddove la Regione in sede di pubblicazione del calendario venatorio regionale rispetti, come con la presente delibera è rispettato, il comma 1 dell'articolo 18 L. n. 157/1992, automaticamente e al contempo è rispettato anche il disposto del comma 1 bis;
- il comma 1 bis è stato introdotto in uno all'ultima parte del comma 2 dell'articolo 18 L. n. 157/1992 (cfr. articolo 42 L. comunitaria n. 96/2010) solo quale limite alla facoltà delle Regioni di ampliare dal 31 gennaio al 10 febbraio i periodi di caccia stabiliti, specie per specie, dal comma 1;
- è così spiegato il comma 4 dell'articolo 18 L. n. 157/1992 che, riconfermata quale "norma che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente" (Corte Costituzionale n. 258/2019) in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali impone alle Regioni il rispetto dei commi 1, 2 e 3 ma non anche del comma 1 bis giacché il rispetto del divieto di caccia durante il periodo della migrazione prenuziale trova piena tutela ed è assicurato (i) dalla calendarizzazione di cui al comma 1 rimessa al legislatore nazionale; (ii) da eventuali determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Agricoltura e delle politiche forestali; (iii) dal comma 2 che (prima parte) obbliga le Regioni al rispetto della calendarizzazione di cui al comma 1 e, quanto ad eventuali estensioni dei periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio (seconda parte), al parere obbligatorio e solo in questo caso vincolante dell'ISPRA sussistendo solo in questa decade per il legislatore nazionale la possibilità di registrare per alcune specie migratorie l'inizio in Italia della migrazione prenuziale;

Tenuto conto che la Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");

Considerato che l'art. 7 della Direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);

Tenuto conto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", chiarisce che, a prescindere "...dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92. La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti." (pag. 4);

Considerato, altresì, che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla Direttiva 2009/147/CE ex art. 1 comma 4 L. n. 157/1992), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;

Viste le indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto dall'ISPRA;

Considerato che il documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU. (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE)" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e successivi aggiornamenti, fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;

Considerato che:

- sussistono dubbi sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia; tale concetto è chiaramente esplicitato anche nel documento di aggiornamento *Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States* Volume 1, al par. 3.2 dove viene riportato: "*The fact that birds leave a wintering area does not necessarily mean that they start. their pre-nuptial migration. They can move to other wintering quarters because of changes in local ecological conditions, exhaustion of food resources, disturbance or changes in weather conditions. When migratory and sedentary birds of the same species coexist on the same wintering grounds, the identification of the start. of their pre-nuptial migration can be even more complex. Since these situations are more likely to occur in large countries, the Commission invited large Member States, where reliable information exists, to provide different data for different parts of their territory (maximum three parts) during the current update (cf. section 5.1).*"

- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;

- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale"; osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero applicate con l'osservanza di un principio di cogenza assoluta non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);

- il documento Key concepts e la Guida interpretativa sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della Direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario;

- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: "*rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*;

- tale facoltà è stata riconosciuta anche nella risposta data alla interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata dalla deputata europea Renata Briano (P. 005529 del 08 aprile 2015 "*è il punto 2.7.10 della Guida alla disciplina della caccia dell'UE valutato dalla Commissione un riferimento legittimo e utilizzabile dalle regioni degli Stati membri?*") dal Commissario Karmenu Vella a nome della Commissione in data 07 maggio 2015 ("*In conformità del punto 2.7.10 summenzionato, le date delle stagioni venatorie regionali possono essere diverse da quelle previste dal documento sui «concetti fondamentali» stabilito a livello nazionale soltanto se è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi.*");

Atteso che il 98 per cento delle zone umide della regione Umbria di interesse fondamentale per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica cacciabili, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

Rilevato che la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 30 gennaio; non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre

che su 13 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Umbria, ben 7 cominciano la migrazione pre nuziale, secondo il documento europeo Key Concepts, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, porciglione, moretta), mentre solo 5 (alzavola, codone, canapiglia, folaga e gallinella) cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo la caccia fino al 31 gennaio per 7 specie è completamente al di fuori della migrazione pre-nuziale, mentre per 5 specie viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle regioni. Fa eccezione il germano reale, per cui la guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa;

Considerato, altresì, ininfluenza il rischio di confusione nell'identificazione di dette specie, sollevato dall'ISPRA, sia perché la limitata attività venatoria alle specie cacciabili della famiglia Anatidae è praticata soprattutto da cacciatori altamente specializzati, sia perché tutte le specie di Anatidae presenti in regione sono cacciabili, ad esclusione della moretta tabaccata la cui presenza in Umbria è rilevata unicamente in ambiti protetti; inoltre il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili sollevato, è analizzato nella guida interpretativa ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 dove non è mai proposto il divieto di caccia per le specie simili;

Considerato che le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle 7 conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;

Considerato che l'art. 7, comma 1, della legge n. 157/1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, va rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, il parere espresso dall'ISPRA ha carattere di obbligatorietà e non è vincolante, e pertanto può essere disatteso dall'Amministrazione regionale la quale ha però l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e di esprimere le valutazioni che l'hanno portata a disattendere il parere; tale principio è confermato in numerose sentenze tra le quali:

- la Sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443/2011 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della G.R. del Lazio in data 9 agosto 2010, n. T0379 avente ad oggetto "Adozione del Calendario Venatorio regionale e regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio" e di ogni atto presupposto e/o connesso dispone tra l'altro: *"Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11 novembre 2010, l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'Ispra come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere";*

- la sentenza 10 ottobre 2011 n. 01508/2011 della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto D.G.R. n. 1041 del 12 luglio 2011 ha confermato le scelte gestionali dell'Amministrazione veneta in quanto supportate da adeguata motivazione;

- il suddetto indirizzo giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma nell'ordinanza n. 07586/2012 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio con cui, dando atto della consistenza delle motivazioni addotte a sostegno delle scelte operate dall'Amministrazione regionale, si respinge l'istanza cautelare per la sospensione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013;

- la sentenza 17 ottobre 2013 n. 00523/2013 del Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana riguardante la delibera della regionale n. 556 dell'8 luglio 2013 ha confermato le scelte dell'Amministrazione ribadendo che le stesse appaiono adeguatamente motivate in quanto supportate da riferimenti a precisi apporti scientifici che, in alcuni casi, sono più recenti delle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori;

- il suddetto indirizzo giurisprudenziale ha trovato un'ulteriore conferma nella sentenza n. 01845/2014 della Sezione 1 Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio;

- la sentenza 5 aprile 2017 n. 00271/2017 del Tribunale Amministrativo regionale per le Marche in cui è riportato "...per costante orientamento della Corte Costituzionale la disciplina statale che delimita i periodi in cui le Regioni possono autorizzare il prelievo venatorio, rappresenta il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante per le stesse Regioni e Province autonome. Nella specie, il calendario venatorio marchigiano per la stagione 2016/2017 rispetta in linea generale i limiti previsti dalla L. n. 157/1992".

- Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7182/2019: *"la previsione del suddetto margine di flessibilità evincibile dai parr. 2.7.2. e 2.7.9. della Guida, n. d.e. non può che essere letta nel senso di assegnare ai periodi di sovrapposizione cristallizzati nel Key Concepts una valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse maturate in specifiche Regioni";*

- TAR Toscana, Sez. II, ordinanza n. 645/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020;
- Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8669/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2018/2019;
- TAR Marche, Sez. I, ordinanza n. 451/2021 sul calendario faunistico venatorio della Regione Marche 2020/2021;

Considerato che:

- come affermato dal TAR del Lazio (Sez. I ter, n. 02443/2011) “l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’Ispra come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali.”

- tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l’articolo 7, comma 2, L. 157/1992 ha previsto che l’ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive che al contrario non sono mai state istituite con la conseguenza che l’Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell’attività venatoria;

- nel parere dell’ISPRA prot. n. 154896 del 28 giugno 2022 neppure sono rinvenibili, come invece espressamente stabilito dall’art. 7 comma 3 L. n. 157/1992, i dati assunti dall’Istituto con specifico riferimento al territorio umbro, né le collaborazioni con omologhi Istituti stranieri di Stati con termini di diretto riferimento al territorio umbro, né i contributi richiesti all’Università Umbra e ad altri Organismi di ricerca, né le verifiche effettuate sui risultati delle ricerche e dei monitoraggi effettuati dalla Regione Umbria sul proprio territorio né, cosa ancor più grave in quanto specificatamente previsto dalla vigente normativa (art. 18 c.2 della L. n. 157/92), è stato sentito l’Osservatorio Faunistico regionale prima dell’emissione del parere;

Rilevato che nella richiesta di parere inviata dalla Regione Umbria con prot. n. 133288 del 26 maggio 2022 era stato specificatamente richiesto all’ISPRA di:

a) motivare specificamente con riferimento alle particolari caratteristiche territoriali e climatiche della scrivente Regione, evidentemente diverse da quelle delle Regioni del nord e del sud dell’Italia, eventuali raccomandazioni circa l’adozione di misure generali di attenuazione, valutazione e verifica dell’impatto dell’attività venatoria sulla fauna selvatica;

b) indicare con precisione, per ciascuna delle specie di uccelli migratori che rivestono interesse transnazionale, a quando risalgono e con quali metodologie sono stati condotti i più recenti studi e verifiche, che hanno portato codesto Istituto a individuare per la Regione Umbria le decadi di inizio della migrazione prenuziale delle specie di uccelli migratori;

c) esplicitare con chiarezza, a fronte della natura giuridicamente non vincolante dei K.C. (Tribunale dell’Unione europea 27 ottobre 2017: causa T-562/15 e causa T- 570/15), quanto all’inizio della migrazione prenuziale di ciascuna singola specie di uccelli migratori in Regione Umbria, le ragioni dell’eventuale disallineamento rispetto ai dati K.C. forniti dagli altri Stati membri dell’Unione europea che presentano caratteristiche ambientali identiche e certamente comparabili;

d) fornire ogni ulteriore precisa indicazione circa eventuali raccomandazioni più restrittive in ordine alle specie e ai periodi cacciabili, tenuto conto che lo Stato Italiano, con l’art. 18 L. n. 157/1992 che evidentemente non può porsi in contrasto con gli artt. 1 e 2 della stessa legge, né tantomeno con la Dir. “Uccelli”, ha operato scelte tuttora vigenti e attuali che di per sé rispettano il principio di precauzione e soddisfano l’esigenza di conservazione della fauna selvatica;

il tutto al fine di consentire una valutazione specifica della base scientifica su cui ISPRA ha emesso il proprio parere, e poter quindi esercitare la facoltà di discostarsene assumendo risultanze più puntualmente riferite al territorio regionale umbro nonché più aggiornate e congruenti, frutto di monitoraggi svolti sul territorio dall’Osservatorio Faunistico;

Considerato che la richiesta di cui al precedente punto non è stata presa in considerazione dall’ISPRA e nel parere emesso non viene fornita alcuna delle indicazioni richieste, rendendo così il parere teorico e generalista, avulso da un collegamento con la realtà faunistica del territorio regionale;

Considerato che l’apertura alla terza domenica di settembre risulta compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” per quasi tutte le specie indicate nel calendario venatorio;

Ritenuto di dover motivare sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico le scelte effettuate per la predisposizione dell’allegato calendario venatorio in difformità del parere dell’ISPRA prot. n. 154896 del 28 giugno 2022, sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria e dei dati rilevati nei diversi documenti scientifici e delle banche dati dell’Osservatorio Faunistico regionale, si esplicitano in dettaglio per ogni specie/argomento le seguenti considerazioni:

- **Merlo (*Turdus merula*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 dicembre così come previsto:

— dall’art. 18 della legge n. 157/92;

— dal documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE”;

Inoltre considerato che:

— la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

— la specie è valutata in aumento moderato come popolazione nidificante nel MONITORAGGIO DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI IN UMBRIA (2001-2020): aggiornamento degli andamenti delle specie comuni e degli indicatori dello stato di conservazione dell’avifauna;

— nel parere ISPRA, nonostante le condizioni favorevoli della popolazione sopra descritte, l’indicazione di limitare il carnere giornaliero in settembre a 5 capi non è corredata da alcuna motivazione e pertanto non si possono addurre controdeduzioni nel merito;

si ritiene adeguato un carnere giornaliero di 20 capi e non si ritiene necessario applicare limitazioni di carnere stagionali;

• **Colombaccio (*Columba palumbus*), Merlo (*Turdus merula*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*)**

La limitazione di esercizio dell’attività venatoria a queste specie esclusivamente da appostamento nel mese di settembre non è giustificata da elementi di natura tecnica o biologica, considerata anche l’apertura generale a tutte le specie.

• **Allodola (*Alauda arvensis*)**

Quanto affermato nel parere ISPRA non corrisponde a verità, considerato che alla citata nota del MITE inviata alle regioni con prot. 4405 del 21 aprile 2021 la Regione Umbria ha risposto con nota PEC prot. n. 86142 del 7 maggio 2021 inviando in allegato alla medesima, tutta la documentazione richiesta, al MITE ed all’ISPRA stessa e chiedendo contestualmente la valutazione della proposta del calendario venatorio sulla base della documentazione inviata. A tale nota ISPRA non ha dato alla data odierna alcun riscontro e continua ad ignorarla anche nel parere inviato in merito al calendario venatorio 2022/203, negando immotivatamente la possibilità del prelievo, pur avendo a disposizione tutta la documentazione necessaria per poter esprimere un giudizio pertinente e motivato.

Pertanto, in assenza di un parere motivato da parte di ISPRA, attenendosi conformemente a quanto disposto dal “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018, si intende consentire il prelievo venatorio della specie allodola dal 1 ottobre al 31 dicembre e stabilire un limite di prelievo giornaliero di 10 capi e stagionale di 50 capi;

• **Fagiano (*Phasianus colchicus*)**

consentirne il prelievo venatorio per il maschio dal 18 settembre al 31 dicembre e per la femmina dal 18 settembre al 30 novembre, in considerazione:

— che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre;

— che le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative;

— di quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” redatta dall’Ispra in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 15 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2° decade di settembre) (pag. 12); inoltre nel parere ISPRA viene riportato che la caccia alla specie fagiano nel mese di dicembre “dovrebbe essere subordinata alla verifica dello status locale delle popolazioni e alla predisposizione di piani di prelievo” in netto contrasto con quanto invece riportato nella Guida per la stesura dei calendari dove si afferma che: “L’eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell’ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.” (pag. 12), accettando implicitamente la possibilità di prelievo nel mese di dicembre, considerato anche il fatto che non viene esplicitata la motivazione per la quale dovrebbe essere sospesa la caccia nel mese di dicembre, rendendo impossibile una corretta valutazione e possibili elaborazioni di tesi che possano confutare e motivare scelte alternative;

— del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n. 37 del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto l’inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre;

— del fatto che comunque, essendo una specie poligama, in un’ottica di ottimizzazione della gestione e di miglioramento delle capacità riproduttive delle popolazioni il prelievo venatorio nel mese di dicembre è consentito solo per il maschio mentre per la femmina termina il 30 novembre;

• **Quaglia (*Coturnix coturnix*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 ottobre in considerazione:

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre;

— di quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” in cui si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 15

settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2° decade di settembre);

— del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nella scheda n. 36 del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e quindi l’inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre;

— dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag. 72): “Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico”;

• **Starna (*Perdix perdix*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 dicembre, in considerazione:

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. a) della legge n. 157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;

— di quanto enunciato dal paragrafo 2.7.10 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, che prevede ove: “...si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima”. A tal proposito i dati registrati nell’attuazione del Progetto Starna approvato con D.G.R. n. 1203 del 6 settembre 2010 dimostrano che nelle coppie immesse sul territorio la schiusa è avvenuta nel periodo fine maggio-primi di giugno e di conseguenza la prevista apertura alla terza domenica di settembre non determina alcuna sovrapposizione rispetto al periodo di riproduzione e dipendenza (art. 7 paragrafo 4 della Direttiva 147/2009/CE), comprovato anche da quanto riportato nella scheda n. 35 del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE” che stima per questa specie una dipendenza dei giovani di 60 giorni;

— del punto che precede e del documento tecnico n. 14 “La starna” dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (febbraio 1993) secondo il quale “L’inizio della deposizione ha luogo generalmente a partire dalla fine di aprile con un picco nella prima metà di maggio.”(pag. 21); “Le prime uova schiudono tra la fine di maggio ed i primi di giugno con il picco di schiusa che generalmente si colloca nell’ultima decade del mese di giugno.”(pag. 22). Considerata pertanto una dipendenza dei giovani dai genitori di 60 giorni, il periodo di allevamento si concluderebbe verso la fine di agosto-primi di settembre. A seconda delle annate e in relazione alle condizioni climatiche vi può essere un leggero anticipo o ritardo dell’inizio della deposizione;

• **Pernice rossa (*Alectoris rufa*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 dicembre, in considerazione:

— che le osservazioni dell’ISPRA sulla specie alloctona pernice rossa sono ridimensionate dal fatto che la popolazione di tale specie è fortemente limitata e localizzata; difatti le aree in cui si può rilevare una presenza costante per tutto l’anno, sono molto circoscritte ed interessano solo il 5,9 % delle tavolette IGM ricomprese nella regione, (Velatta F., Magrini M., Lombardi G., 2019. Secondo Atlante Ornitologico dell’Umbria. Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti. Regione Umbria, Perugia, 518 pp.) Nel citato Atlante si rileva inoltre una contrazione, come risulta dal confronto della situazione con il precedente Atlante Ornitologico della Regione Umbria. In merito al paventato rilascio in natura di contingenti provenienti da allevamento si fa rilevare che nel Piano Faunistico Venatorio Regionale è specificatamente vietato il ripopolamento con capi di questa specie, e pertanto il prelievo effettuato durante la stagione venatoria favorisce, come comprovato dalla contrazione dell’areale, una attività di diminuzione numerica dei nuclei esistenti e quindi attraverso il prelievo venatorio si esercita una attività di controllo ed eradicazione della specie come suggerito nel parere ISPRA.

• **Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 dicembre, in considerazione:

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 157/92);

— della opportunità di uniformare l’avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Si tenga inoltre in considerazione che le ultime segnalazioni di coniglio selvatico in regione risalgono al 2000 (sito web “Fauna umbra on-line”).

• **Silvilago (*Silvilagus floridanus*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 dicembre, in considerazione:

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 157/92);

— della opportunità di uniformare l’avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale;

— del fatto che per la sua alloctonia, al fine di eradicare la specie non è stato imposto alcun limite di cerniera e il prelievo venatorio si considera l’unico metodo valido per la sua eliminazione, ferma restando la necessità dell’adozione di specifici programmi di intervento sui territori protetti ed un accurato controllo per evitare possibili immissioni clandestine.

• **Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 30 gennaio, in considerazione:

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

— dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva:

Alzavola (pag. 14): “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva si svolge tra agosto e dicembre, con picchi in ottobre e novembre, e quella primaverile ha luogo tra febbraio ed aprile, con la massima consistenza in marzo.*” e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporterebbe nemmeno la sovrapposizione con la migrazione prenuziale;

Canapiglia (pag. 9): “*Fenologia della migrazione: la specie è migratrice regolare, con movimenti tra settembre e metà dicembre (picco ottobre novembre) e metà gennaio e aprile.Successivamente si assiste ad una diminuzione delle ricatture fino all’inizio di gennaio, seguita da un incremento nelle ultime due decadi del mese, con un massimo stagionale nella terza.*” e pertanto ipotizzando l’inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio, come anche riportato nei KC aggiornati al 2021, applicando la sovrapposizione di una decade per la chiusura, come previsto al paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” il termine del prelievo venatorio è possibile al 31 gennaio;

Codone (pag. 24): “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva si osserva tra settembre e metà dicembre (picco tra metà ottobre e metà novembre) mentre quella pre-riproduttiva ha inizio a fine gennaio e termina ad aprile, con il massimo delle presenze da metà febbraio a marzo.*” e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporterebbe alcuna sovrapposizione con la migrazione prenuziale;

— del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 12 dell’aggiornamento 2021 del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio.

• **Folaga (*Fulica atra*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 30 gennaio, in considerazione:

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

— dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per queste specie si rileva (pag. 92): “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile.*” e pertanto per questa specie la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non comporta nemmeno la sovrapposizione con la migrazione prenuziale;

— di quanto riportato nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004: “*La letteratura scientifica relativa all’Italia e contenuta nei Key Concepts Document indica chiaramente che la folaga migra (verso nord) nel mese di FEB*” (pag. 24);

— del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 42 dell’aggiornamento 2021 del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio;

— del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.

• **Gallinella d’acqua (*Gallinula chloropus*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 30 gennaio, in considerazione:

— che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;

— del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale, indicato nella scheda n. 41 dell’aggiornamento 2021 del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE”, è permessa dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e pertanto la fine del prelievo può avvenire nella terza decade di gennaio;

— del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.

Inoltre per quanto riguarda le cinque specie di avifauna acquatica sopra dettagliate, si rileva l'incongruenza e la non coerenza dei dati forniti da ISPRA e riferiti all'Italia per l'aggiornamento dei KC effettuato nel 2021, secondo quanto segue:

— **Gallinella d'acqua:** lo spostamento della decade di riferimento dell'inizio della migrazione prenuziale dalla prima decade di marzo, come riportata nei KC del 2014, alla terza decade di gennaio, secondo quanto riportato nel documento *"Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - References provided by the Member States for the reported periods"*, dove sono elencati i riferimenti scientifici forniti dagli stati per l'aggiornamento dei KC, è stato effettuato sulla base di riferimenti bibliografici di lavori pubblicati tra il 1986 ed il 1999 (pag. 83) e non c'è alcun riferimento di dati rilevati successivamente al 2014 e quindi non si capisce sulla base di quali lavori scientifici sia stato deciso l'anticipo del periodo di migrazione prenuziale. Inoltre nella tabella riepilogativa dei periodi di migrazione prenuziale/riproduzione indicati da tutti gli Stati membri (*"Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts"* pag. 86) si rileva che in tutti gli altri stati europei (escluso Cipro e Italia) la migrazione prenuziale inizia tra la seconda decade di febbraio e la prima di aprile. Tale mancanza di coerenza è rilevata nello stesso documento.

— **Alzavola:** lo spostamento della decade di riferimento dell'inizio della migrazione prenuziale dalla terza decade di gennaio, come riportata nei KC del 2014, alla seconda decade di gennaio, secondo quanto riportato nel documento *"Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - References provided by the Member States for the reported periods"*, dove sono elencati i riferimenti scientifici forniti dagli stati per l'aggiornamento dei KC, è stato effettuato sulla base di riferimenti bibliografici di lavori pubblicati tra il 1992 ed il 1999 (pag. 26). Dei due riferimenti datati 2018 uno è un documento interno redatto da ISPRA e non pubblicato su alcuna rivista scientifica. Si noti che il riferimento sopra citato (*"Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio"* redatto dall'Ispra) in cui viene indicato il periodo di febbraio-aprile per la migrazione prenuziale è del 2009 e quindi successivo ai lavori citati nella revisione dei KC 2021 (1992-1996). Sono di tutta evidenza pubblicazioni scientifiche assai più recenti che provano l'inizio della migrazione prenuziale dal mese di febbraio come ad esempio: *"Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals Anas crecca wintering in Italy"* degli Autori Dimitri Giunchi, Natale E. Baldaccini, Alfonso Lenzoni, Paolo Luschi, Michele Sorrenti, Giulia Cerritelli & Lorenzo Vanni 2018 i cui risultati indicano una partenza compresa fra il 15 febbraio e il 2 aprile, con una data mediana che si colloca il 15 marzo od anche: *"Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date."* 2020 - Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini n. E., Lenzoni A., Sorrenti M., Falchi V., Luschi P., Giunchi D. Inoltre nella tabella riepilogativa dei periodi di migrazione prenuziale/riproduzione indicati da tutti gli Stati membri (*"Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts"* pag. 86) si rileva che in tutti gli altri stati europei (escluso Portogallo e Spagna del sud terza decade di gennaio) la migrazione prenuziale inizia a febbraio. Tale mancanza di coerenza è rilevata nello stesso documento.

— **Codone:** l'individuazione della terza decade di gennaio come riferimento dell'inizio della migrazione prenuziale, secondo quanto riportato nel documento *"Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - References provided by the Member States for the reported periods"*, dove sono elencati i riferimenti scientifici forniti dagli stati per l'aggiornamento dei KC, è stato effettuato sulla base di riferimenti bibliografici di lavori pubblicati tra il 1986 ed il 2004 (pag. 33) e non c'è alcun riferimento di dati rilevati successivamente al 2014. Sono di tutta evidenza pubblicazioni scientifiche più recenti che provano l'inizio della migrazione prenuziale dal mese di febbraio come ad esempio: *"Fenologia della migrazione del Codone (Anas acuta)"* P. Bocchini (Angra Onlus), 2018 che indica la II decade di febbraio. Inoltre nella tabella riepilogativa dei periodi di migrazione prenuziale/riproduzione indicati da tutti gli stati membri (*"Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts"* pag. 28) si rileva che in tutti gli altri stati europei (escluso Cipro e Italia) la migrazione prenuziale inizia tra la prima decade di febbraio e la terza di marzo.

— **Folaga:** l'individuazione della terza decade di gennaio come riferimento dell'inizio della migrazione prenuziale, secondo quanto riportato nel documento *"Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - References provided by the Member States for the reported periods"*, dove sono elencati i riferimenti scientifici forniti dagli stati per l'aggiornamento dei KC, è stato effettuato sulla base di riferimenti bibliografici di lavori pubblicati tra il 1986 ed il 2008 (pag. 86) e non c'è alcun riferimento di dati rilevati successivamente al 2014. Si noti che il riferimento sopra citato (*"Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio"* redatto dall'Ispra) in cui viene indicato il periodo di febbraio-aprile per la migrazione prenuziale è del 2009 e quindi successivo ai lavori citati nella revisione dei KC 2021 (1986-2008). Inoltre nella tabella riepilogativa dei periodi di migrazione prenuziale/riproduzione indicati da tutti gli stati membri (*"Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts"* pag. 88) si rileva che in tutti gli altri stati europei (escluso Malta Portogallo e Italia) la migrazione prenuziale inizia tra la prima decade di febbraio e la terza di marzo.

• **Fischione (Anas penelope), Mestolone (Anas clypeata), Moretta (Aythya fuligula), Marzaiola (Anas querquedula), Beccaccino (Gallinago gallinago), Porciglione (Rallus aquaticus), Frullino (Lymnocyptes minimus)** consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 30 gennaio in considerazione:

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;

— del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE”, in cui il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale.

In relazione ai periodi di caccia agli uccelli acquatici si fa presente che il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, nulla ha eccepito alle regioni italiane in relazione alla data di apertura alla terza domenica di settembre né alla data di chiusura al 31 gennaio, in quanto del tutto compatibili con la Direttiva 147/2009/CE e i documenti interpretativi di questa “Key Concepts” e “Guida alla disciplina della Caccia” ritenendo quindi la decade di sovrapposizione un legittimo passaggio per l’armonizzazione delle stagioni venatorie al fine di uniformare le date di apertura e chiusura per gruppi di specie.

Per quanto riguarda la specie **moretta** non si è ritenuto opportuno sospendere il prelievo venatorio per le seguenti considerazioni:

— dai dati dei censimenti svolti sul territorio regionale, in possesso dell’Osservatorio faunistico regionale e pubblicati sul Secondo Atlante Ornitologico dell’Umbria. Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti. (Velatta F., Magrini M., Lombardi G., 2019. Regione Umbria, Perugia, 518 pp.) la presenza di tale specie è stata rilevata solo all’interno di zone umide ricomprese all’interno di ambiti protetti, nei quali è già vietata la caccia con la sola eccezione del Lago di Piediluco (area non protetta) dove la presenza della moretta tabaccata è sporadica ed occasionale;

— nelle more della esclusione di detta specie dalle specie cacciabili previste dalla L. n. 157/92, in attuazione del piano d’azione nazionale per la conservazione della moretta tabaccata così come riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”.

• **Germano Reale (*Anas platyrhynchos*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 30 gennaio, in considerazione:

— che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

— dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag. 21): “*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell’attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa. Il mantenimento dell’attuale data di chiusura della caccia appare, infatti, accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell’ambito del gruppo degli Anatidi, poiché il disturbo originato dall’attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l’opportunità di concentrare l’attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie, evitando qualsiasi prelievo nei periodi di ammissibilità solo parziale.*”

• **Beccaccia (*Scolopax rusticola*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 30 gennaio, in considerazione:

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

— il Nuovo Rapporto sull’Articolo 12 della Direttiva 147/2009/CE, 2013-2018, recentemente pubblicato dalla Commissione europea, fonte ufficiale di informazione della Commissione per quanto riguarda il territorio degli Stati Membri UE, stabilisce che la popolazione della beccaccia in Unione europea è “Secure” (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Scolopax+rusicola&reported_name=)

— la classificazione IUCN, aggiornata al 2019, conferma la specie nella definizione “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, cioè la categoria non a rischio, a cui appartengono le specie comuni e non rischio (<https://www.iucnredlist.org/species/22693052/155471018>);

— i riferimenti scientifici sopra citati rappresentano le fonti ufficiali della Commissione europea per valutare lo stato delle popolazioni di uccelli selvatici in Europa;

— la classificazione SPEC, propria dell’ente privato BirdLife International (anno 2017) non è la classificazione ufficiale sullo stato delle popolazioni degli uccelli selvatici in Europa e non rappresenta quindi un riferimento valido su cui basare le scelte di politica venatoria in Europa e in Italia;

— lo stesso ente BirdLife International ritiene stabile la popolazione europea, sul proprio sito internet (<http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/eurasian-woodcock-scolopaxrusticola>);

— la classificazione di specie “Least concern”, “Secure”, con demografia “Stabile” è in atto da alcuni anni, che fanno seguito a un periodo di declino; per questo motivo la specie non è più oggetto di Piano di Gestione Internazionale, come lo era stata fino al 2009. La situazione di conservazione della beccaccia si è quindi modificata in meglio e questo è avvenuto in un periodo in cui la specie è stata oggetto di caccia in Italia, Francia, Grecia, Spagna ed altri paesi mediterranei fino a date variabili fra il 20 gennaio e il 20 febbraio, ne consegue che la caccia protratta fino a queste date non ha pregiudicato in alcun modo la conservazione della specie;

— il nuovo documento KC 2021 riporta testualmente che: “...la migrazione nei paesi mediterranei comincia in febbraio...” contraddicendo quindi il dato KC nazionale;

— dei dati riportati nel “Monitoraggio della presenza della beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)” del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistico dell’Università di Pisa, laddove “...un intenso periodo di variabilità è stato registrato per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie” con la conseguenza che “gli attuali periodi indicati dall’art. 18 della L. n. 157/92 per la beccaccia paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie.”;

— di quanto riportato nel Secondo Atlante Ornitologico dell’Umbria - Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti 2012-2017 - Regione Umbria (Velatta f., Magrini M., Lombardi G. 2019) dove nella scheda della specie (pag. 226) si rileva: “La Beccaccia è presente in Umbria principalmente in inverno e durante le migrazioni con picchi alla metà di novembre e nella parte centrale di marzo.”;

— dei dati riportati in “Satellite telemetry of Woodcock wintering in Italy: first data” di Sorrenti et al. Svolto attraverso la telemetria satellitare e presentato al Congresso dell’International Union of Game Biologists a Bruxelles nell’agosto 2013, ove è dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale degli otto esemplari monitorati è avvenuta dall’Italia a partire dalla prima decade di marzo;

— dai risultati della ricerca, condotta dalla Regione Umbria in collaborazione con ISPRA, attraverso radiotelemetria satellitare, dai quali si è rilevato che i due individui della specie beccaccia dotati di radiocollare satellitare, hanno lasciato le aree di svernamento della regione a partire dal mese di marzo (un soggetto rilevato per due anni consecutivi);

— dello studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International “Migration and movements of Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking” (Tedeschi et al., 2017), che ha dimostrato che la migrazione pre nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;

— dello studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Current Zoology dal titolo “*Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock*”, che riassume tutti i risultati della ricerca compiuta con la telemetria satellitare, dimostrando e confermando che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono prima dell’ultima decade di febbraio;

— che la continuazione di questo studio ha portato ai primi risultati di 6 beccacce marcate con radiotrasmettitore satellitare in Liguria nel dicembre 2019, che confermano che non vi sono partenze per la migrazione prima della prima decade di marzo;

— allo stesso modo altre 6 beccacce marcate con radiotrasmettitore satellitare in altre regioni italiane, sono rimaste negli areali di svernamento fino alla prima/seconda decade di marzo;

— dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile.....Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione europea (vedi tabella a pag. 171) che prevedrebbero una chiusura anticipata al 10 gennaio. In Italia sono soprattutto il protrarsi della stagione venatoria in gennaio (in una fase quindi di maggiore vulnerabilità soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse, che possono determinare fenomeni di concentrazione in aree ristrette) e l’abbattimento all’aspetto serale (peraltro vietato per legge), che concorrono a determinare una potenziale minaccia per la conservazione della specie. D’altra parte, in inverno il manifestarsi di ondate di gelo può indurre massicce perdite tra i giovani e il tasso di sopravvivenza dei contingenti è influenzato dalla temperatura e dai livelli delle precipitazioni invernali. A livello italiano si dovrebbe contribuire ad una **corretta strategia globale di conservazione della specie**, con particolare attenzione alle aree di svernamento (fase di vulnerabilità accentuata)..... Le misure più significative che andrebbero adottate sono:*

- *adozione di uno schema di monitoraggio delle popolazioni standardizzato e sua applicazione in maniera sufficientemente diffusa;*
- *monitoraggio dei carnieri;*
- *definizione di un realistico carniere individuale giornaliero e stagionale;*
- *chiusura della caccia al 31 dicembre, per evitare che il prelievo insista sulle popolazioni svernanti e localizzate, nonché su individui indotti a spostamenti per eventi climatici sfavorevoli e debilitati. Si consideri che nelle aree di svernamento le presenze in gennaio sono consistenti, ad es. le catture delle beccacce nella Tenuta di Castelporziano sono in media oltre il 20% della quota annuale;*
- *introduzione di un sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici particolarmente sfavorevoli alla specie (es. nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducano a concentrazioni in aree limitrofe;*
- *prevenzione degli abbattimenti illegali (caccia all’aspetto);*

• *verifica dell'adeguatezza dell'attuale rete di aree protette per la conservazione della specie.*"

Alla luce di quanto sopra riportato si rileva che il mese di gennaio non viene considerato come periodo di migrazione prenuziale, ma particolarmente critico per gli elencati fattori ambientali a fronte dei quali si consiglia una corretta strategia globale di conservazione della specie. Nel merito la Regione ha introdotto nel calendario venatorio uno specifico punto (A9) con cui si prevede la sospensione del prelievo in occasione del verificarsi di ondate di gelo.

Inoltre nella tabella riepilogativa dei periodi di migrazione prenuziale/riproduzione indicati da tutti gli stati membri (*"Hunttable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts"* pag. 106) si rileva che in tutti gli altri stati europei (escluso Cipro e Italia) la migrazione prenuziale inizia tra la seconda decade di febbraio e la seconda di marzo, evidenziando una incoerenza a livello continentale (soprattutto con i paesi posti alla stessa latitudine) del dato italiano indicato nella seconda decade di gennaio.

Ad ogni buon conto per ulteriore tutela della specie:

— nel calendario venatorio è stato inserito un limite di prelievo stagionale di venti capi per cacciatore con tre capi al massimo a giornata, con la conseguenza che una buona parte dei cacciatori terminerà l'attività di prelievo della specie per il raggiungimento dei limiti di prelievo prima della data di chiusura prevista;

— nel calendario venatorio è stata inserita una limitazione oraria per il prelievo della specie;

— è stato avviato il monitoraggio dei carnieri;

— nel presente calendario venatorio, nel mese di gennaio, la caccia alla beccaccia in forma vagante è consentita solamente all'interno delle superfici boscate e aree strettamente limitrofe, limitando in tal modo l'impatto dell'attività venatoria nelle zone sensibili alle gelate, quali fiumi, laghi e corpi idrici in generale;

— sono stati condotti approfonditi studi sull'avifauna in cui sono state analizzate le preferenze ambientali al fine di verificare l'adeguatezza delle aree protette (Monitoraggio dell'avifauna umbra 2000/2005 - Quaderni dell'Osservatorio faunistico regionale, volume speciale 2009), Secondo Atlante Ornitologico dell'Umbria - Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti 2012-2017 - Regione Umbria (Velatta f., Magrini M., Lombardi G. 2019);

— è stata avviata una analisi della age e sex ratio su di un campione di capi abbattuti;

— è stato avviato dal 2016 un protocollo di censimento/monitoraggio della specie in collaborazione con cacciatori appositamente formati.

Sulla base dei più recenti approfondimenti della conoscenza sulla specie a livello nazionale e regionale come sopra riportati a titolo esemplificativo, che non trova nel parere ISPRA controargomentazioni dettagliate, sono state adottate una serie di decisioni gestionali atte comunque a contenere l'impatto sulla specie in esame dell'attività venatoria, come quelle sui limiti massimi di prelievo per singolo cacciatore ed altre previsioni limitative in ordine agli orari e alle modalità di caccia alla beccaccia, previsioni che devono ritenersi idonee a garantire un equilibrato contemporaneo tra le esigenze venatorie e quelle di protezione della beccaccia.

• **Colombaccio (*Columba palumbus*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 dicembre e solo da appostamento dal 1 al 30 gennaio, in considerazione:

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre;

— che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);

— della consistente popolazione nidificante nella nostra regione;

— che nel documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CE", il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale;

— che nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" dell'Ispra, il prelievo venatorio protratto fino alla fine del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci sovrapposizione con il periodo di migrazione prenuziale;

• **Cesena (*Turdus pilaris*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 dicembre e solo da appostamento dal 1 al 30 gennaio, in considerazione:

— che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

— di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42" a pag. 30: "Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia" recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)".

— dei dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" pag. 182, Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano il picco di catture per questa specie nella terza decade di gennaio;

— dei dati contenuti nella pubblicazione I.N.F.S. (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 - Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae - Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”, gli autori affermano: “A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile”;

— dei dati forniti dall’Ispra nella pubblicazione “ Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 222”. Tali dati, evidenziano nella terza decade di gennaio il massimo dell’abbondanza delle ricatture, verosimilmente coincidente con l’inizio della migrazione prenuziale;

— dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag. 146): “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.*”

— della bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

— dei dati riportati nella “Ricerca nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way project - Analisi statistica per l’anno 2007” pag. 48. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di febbraio avviandosi nella prima decade con intensificazione nella seconda decade di febbraio.

— nel parere ISPRA ricevuto in data 3 luglio 2020 con protocollo PEC 114140 viene riportato a pag. 6: “...nei limiti temporali indicati nel documento Key concepts, la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per cesena e tordo bottaccio e alla III decade per tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione per tordo bottaccio e cesena può risultare **posticipata** di una decade rispetto ai limiti indicati dal Key Concepts”; tale affermazione è in netto contrasto ed incongruente con le successive valutazioni effettuate da ISPRA per la revisione dei KC del 2021. SI noti che le suddette valutazioni dei KC 2021, come riportato nel documento “*Hunttable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - References provided by the Member States for the reported periods*”, dove sono elencati i riferimenti scientifici forniti dagli stati per l’aggiornamento dei KC, ISPRA cita lavori assai datati (1993, 2008) e che non possono aver apportato differenze significative rispetto alle valutazioni del 2020. Degli unici due lavori più recenti (2018) citati, uno (Andreotti A., Marcon A., 2018. Definizione della decade di inizio della migrazione pre-nuziale della cesena in Italia, sulla base dei dati di carnieri forniti dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Sicilia) è basato sui dati raccolti nelle stagioni venatorie che vanno dal 2006 al 2011 mentre non vengono presi in considerazione, anche se disponibili, i dati delle stagioni successive ricompresi tra il 2012 ed il 2020, sicuramente più recenti ed aventi andamento opposto da quanto sostenuto nel citato lavoro. I dati sulla base dei quali è stato pubblicato il suddetto lavoro erano già perfettamente a conoscenza di ISPRA nel 2020 quando, nel parere sopra citato, furono date indicazioni assai diverse sul periodo di inizio migrazione (terza decade).

Per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur prendendo a riferimento la terza decade di gennaio, in considerazione dei dati scientifici sopra riportati, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

• **Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 dicembre e solo da appostamento dal 1 al 30 gennaio, in considerazione:

— che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

— dei dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994” Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999. Tali dati evidenziano, come riportato nel testo, che “...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.” (pag. 183);

— dei dati riportati nella ricerca “Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria durante il periodo invernale e primaverile” presentato al XIX Convegno Italiano di Ornitologia (2017) in cui si rileva che in Umbria la mediana di abbandono del sito di svernamento ricade nella seconda decade di febbraio;

— dei dati forniti dall’Ispra nella pubblicazione “ Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.” pag. 228: “*La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice di abbondanza.*”;

— dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag. 153): “Al riguardo, si osserva un massimo stagionale nell’ultima decade del mese e nella prima di febbraio. A ciò segue un progressivo calo, fino alle fasi più avanzate e conclusive della migrazione primaverile.....La fenologia della migrazione risulta fortemente diversificata su base regionale.”

— della bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

— dei dati riportati nella “Ricerca nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way project - Analisi statistica per l’anno 2007” pag. 51. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella seconda decade di febbraio;

— dei dati raccolti dall’Osservatorio faunistico regionale nelle attività di inanellamento dai quali si riscontra che circa il 70 % delle catture di questa specie effettuate nel primo trimestre dell’anno, avviene nel periodo terza decade di gennaio - marzo;

— tutte le proposte di modifica dei KC presentate dagli Stati UE nel 2018/19 assegnano al mese di febbraio o marzo l’inizio della migrazione, in particolare i paesi di latitudine simile all’Italia (Spagna, Francia, Portogallo, Croazia, Grecia), cioè ritardate da 30 a 50 giorni rispetto alla proposta ISPRA;

— il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione europea quale riferimento per le proposte sui KC, dimostra che le partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano in febbraio;

— nei dati riportati nel capitolo “Dati degli abbattimenti desunti dai tesserini di caccia” del documento “Status delle conoscenze sulla fauna selvatica” allegato al Piano Faunistico Venatorio Regionale, citati nel parere ISPRA prot. PEC 114140 del 3 luglio 2020, si evidenzia solamente che nella terza decade di gennaio avviene una inversione di tendenza della curva che non è assolutamente riconducibile ad un picco in quanto, a seguito della fine del prelievo venatorio, non può proseguire la raccolta dei dati di carniera da attività venatoria. In mancanza dei dati riferiti anche ai mesi di febbraio e marzo l’inversione di tendenza della curva deve essere riferita alle eventuali fasi iniziali della migrazione di ritorno riconducibili pertanto, non essendoci una conferma per mancanza dei dati temporalmente successivi, alla decade di sovrapposizione teorica;

— nel parere ISPRA ricevuto in data 3/7/2020 con protocollo PEC 114140 viene riportato a pag. 6: “....nei limiti temporali indicati nel documento Key concepts, la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per cesena e tordo bottaccio e alla III decade per tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione per tordo bottaccio e cesena può risultare **posticipata** di una decade rispetto ai limiti indicati dal Key Concepts”;

Per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime decadi di febbraio e che tale indicazione è confermata dai dati rilevati a livello regionale. Pertanto pur prendendo a riferimento, la terza decade di gennaio, in considerazione dei dati scientifici sopra riportati e dei dati rilevati a livello regionale, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

• **Tordo sassello (*Turdus iliacus*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 dicembre e solo da appostamento dal 1 al 30 gennaio, in considerazione:

— che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

— di quanto riportato nella pubblicazione “Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: an analysis of ringing recoveries” (Alessandro Andreotti, Lionello Bendini, Dario Piacentini and Fernando Spina Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, via Cà Fornacetta 9, 40064 Ozzano Emilia (BO), Italy - Ringing & Migration 2011): “Come registrato in altre aree di svernamento europee, l’Italia sembra essere abbandonata alla metà di Febbraio, con un picco di movimenti in Marzo.”

— dei dati forniti dall’Ispra nella pubblicazione “ Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238”. Tali dati, evidenziano che la frequenza di questa specie subisce una diminuzione nelle prime due decadi di gennaio, seguita (nella terza decade) da un lieve nuovo incremento, da porre in relazione con movimenti di ritorno; nel testo inoltre si rileva come la specie in Italia sia pressoché assente nel corso della migrazione primaverile;

— dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’Ispra nel gennaio 2009 per la revisione della legge n. 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva (pag. 158): “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra

la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione pre-nuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”;

— della bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

— dei dati riportati nella “Ricerca nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way project - Analisi statistica per l’anno 2007” pag. 54. Tali dati evidenziano come il massimo del ripasso coincida con il mese di marzo avviandosi nella prima decade di febbraio;

— nei dati riportati nel capitolo “Dati degli abbattimenti desunti dai tesserini di caccia” del documento “Status delle conoscenze sulla fauna selvatica” allegato al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2019-2023, citati nel parere ISPRA prot. PEC 114140 del 3 luglio 2020, si evidenzia solamente che nella terza decade di gennaio avviene una inversione di tendenza della curva che non è assolutamente riconducibile ad un picco in quanto, a seguito della fine del prelievo venatorio, non può proseguire la raccolta dei dati di carnieri da attività venatoria. In mancanza dei dati riferiti anche ai mesi di febbraio e marzo l’inversione di tendenza della curva deve essere riferita eventualmente solo alle fasi iniziali della migrazione di ritorno riconducibili pertanto, non essendoci una conferma per mancanza dei dati temporalmente successivi, alla decade di sovrapposizione teorica;

— del fatto che pur considerando la migrazione prenuziale a partire dalla terza decade di gennaio, in considerazione dei dati scientifici sopra riportati e dei dati rilevati a livello regionale, la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

• Lepre (*Lepus europaeus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre all’11 dicembre, in base alle seguenti considerazioni:

— la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 157/92) consente la chiusura al 31 dicembre;

— nel mese di settembre sono previste solo cinque giornate fisse di prelievo;

— la posticipazione dell’apertura del prelievo venatorio alla specie lepre come suggerito dall’ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico incluso nel parere Ispra delle passate stagioni venatorie) si verificano meno del 5 per cento delle nascite; inoltre tale grafico è tratto dalla monografia redatta dall’Office National de la Chasse (O.N.C.) e quindi su popolazioni diverse da quelle italiane. Nel Centro di produzione selvaggina di San Venanzo (TR) seguito dalla Regione Umbria nelle tre stagioni riproduttive (2010-2011-2012) su 1236 nati solo il 3,8 % è nato in settembre ed 1 solo (0,08%) in ottobre;

— nel parere ISPRA a sostegno delle indicazioni di spostare l’apertura del prelievo alla specie lepre al 1 ottobre “...per consentire un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva.” non viene riportato alcun riferimento scientifico. Il parere si limita difatti ad indicare:” È noto (!) infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide....”

— la chiusura del prelievo venatorio della specie è anticipata rispetto a quanto previsto dall’art. 18 della legge 157/92;

— la gestione della specie è condotta attraverso monitoraggi e censimenti delle popolazioni presenti nelle zone di ripopolamento e cattura che insieme alle aree di rispetto venatorio coprono circa il sei per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale e sono ripartite in modo omogeneo e diffuso sul territorio regionale;

• Volpe (*Vulpes vulpes*),

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 30 gennaio, in considerazione:

— della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 157/92);

— della opportunità di uniformare l’avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale;

• Cinghiale (*Sus scrofa*)

consentirne il prelievo venatorio non selettivo dal 16 ottobre al 15 gennaio e quindi entro i termini previsti dalla L. n. 157/1992 e nel rispetto dell’arco temporale massimo. Per quanto concerne la PSA con Deliberazione di Giunta regionale n. 706 del 13 luglio 2022 è stato approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) con cui sono state pianificate tutte le attività gestionali riguardanti la specie cinghiale nell’ottica di prevenzione/controllo.

Ravvisata inoltre la necessità di puntualizzare le scelte effettuate anche in merito ai seguenti argomenti:

Apertura della caccia il 18 settembre anziché il 1° ottobre:

Il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell’apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti a studi e monitoraggi condotti e riferiti alla realtà territoriale dell’Umbria.

Con particolare riferimento alle motivazioni ISPRA si fa presente quanto segue:

1. Più completo sviluppo degli ultimi nati: le specie oggetto di caccia che nidificano in Umbria sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali). Di quelle indicate nel parere ISPRA: Germano

reale fine periodo KC III decade agosto, Starna (III decade sett), Fagiano e Quaglia (II decade sett) per le quali il 18 settembre è la fase finale della ultima decade di riproduzione. Quindi solo queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per una sola giornata (l'ultima), rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MITE. La specie Porciglione è presente solo in zone umide di cui, come sopra già dettagliato, il 98 per cento, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria. La specie Coturnice non è cacciabile e il prelievo della specie Allodola è consentito dal 1 ottobre.

2. Efficacia della vigilanza: non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima dell'1 ottobre ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza della Regione Umbria.

— Si fa inoltre presente che i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe. Nel periodo 18-30 settembre il prelievo venatorio è limitato a 5 giornate fisse di caccia.

Chiusura anticipata della caccia al 20 gennaio per l'avifauna acquatica:

La chiusura del prelievo venatorio per l'avifauna acquatica cacciabile, come indicato nel parere ISPRA prot. PEC 154896 del 28 giugno 2022, andrebbe anticipata al 20 gennaio. Tale anticipazione deriva dalla necessità, secondo ISPRA, di fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto, sempre secondo il parere ISPRA, la chiusura del prelievo per la specie Alzavola, indicata al 10 gennaio, ma estensibile di una decade (quindi al 20 gennaio) in considerazione del trend favorevole, andrebbe applicata a tutti gli acquatici.

Oltre alle considerazioni già riportate nei punti che precedono relativi alla specie Alzavola, come già più volte indicato, il 98 per cento delle zone umide, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria. La bassissima pressione venatoria esercitata nella Regione Umbria, è comprovata anche dal carnere complessivo degli acquatici che costituiscono mediamente meno del 2% del carnere totale di avifauna.

Chiusura anticipata della caccia al 10 gennaio per i turdidi:

si rinvia alle considerazioni specifiche già riportate nell'analisi eseguita per ogni singola specie.

Caccia da appostamento dal 21 gennaio: sono previste 8 giornate di caccia dal 21 al 30 gennaio; considerato la breve finestra temporale e che solamente il 2,63 per cento (46 su 1748) degli appostamenti ricade entro un raggio di 500 metri dalle ZPS presenti nella regione Umbria si ritiene ininfluenza il disturbo arrecabile; per quanto riguarda il disturbo arrecabile dalla caccia da appostamento alle specie di rapaci rupicoli nel suddetto periodo, oltre alle considerazioni sopra esposte in merito alla durata del periodo, si fa presente che in Umbria le specie di rapaci rupicoli presenti sono: aquila reale, lanario, pellegrino e gheppio. Per queste specie la deposizione avviene (dati rilevati dal Quaderno di Conservazione della Natura n. 21 a cura di Mario Spagnesi e Lorenzo Serra pubblicato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica): Aquila reale marzo-aprile, Gheppio aprile-maggio, Lanario fine gennaio-fine marzo, Pellegrino fine febbraio-metà aprile. Si consideri inoltre che dei 1748 appostamenti presenti in Umbria uno solo ricade entro il raggio di 500 metri da uno dei 44 siti di nidificazione risultanti in Umbria dal monitoraggio condotto dall'Osservatorio Faunistico regionale per le specie Aquila reale, Lanario e Pellegrino.

Per quanto riguarda la caccia in forma vagante nel mese di gennaio si specifica quanto segue:

— la caccia vagante alla avifauna acquatica è consentita limitatamente alla prossimità di laghi, fiumi, torrenti e canali artificiali con regolare portata d'acqua;

— la caccia vagante alla specie beccaccia è consentita esclusivamente all'interno di superfici boscate ed in una fascia limitrofa di 50 metri (N.B. tale forma di caccia è praticata con ausiliari specificatamente addestrati).

Caccia di selezione: attraverso i monitoraggi condotti dall'Osservatorio faunistico regionale, sono state individuate le aree nelle quali, a seguito dei censimenti condotti dagli ATC, è stata riscontrata, per le specie capriolo e daino, una densità tale da consentire l'elaborazione di piani di abbattimento, così come previsto dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23. I tempi e le modalità del prelievo sono compatibili con quelli indicati dall'ISPRA nelle "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi. Manuali 91/2013". Per le altre specie è mantenuta la possibilità di autorizzazione al prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

Giornate di caccia aggiuntive in ottobre e novembre: è stata verificata la compatibilità della concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre-30 novembre, con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo sulla base delle seguenti considerazioni.

Le specie che tradizionalmente sono sottoposte a prelievo nel periodo di passo (ottobre-novembre) sono i turdidi (merlo, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena). Dai dati attualmente rilevati dalla lettura dei tesserini venatori disponibili per le stagioni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 risulta che, rispettivamente il 89, 90, 86, 89, 91, 92, 92, 91, 87, 91, 91 per cento del prelievo totale di queste specie, è costituito dalle specie tordo bottaccio e merlo; pertanto nella successiva analisi si prenderanno in considerazione queste due specie essendo le altre due non significativamente rappresentative del prelievo.

Stagione 2008/2009

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 9,4 percento del totale (84.139 su 894.015). I capi abbattuti in queste giornate sono:

- tordo bottaccio 36.012 capi pari al 13,2% del totale complessivo della stagione (273.386 capi);
- merlo 12.209 capi pari al 23% del totale complessivo della stagione (53.084 capi);

Stagione 2009/2010

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,9 percento del totale (54.740 su 688.650). I capi abbattuti in queste giornate sono:

- tordo bottaccio 25.859 capi pari al 17,4% del totale complessivo della stagione (148.420 capi);
- merlo 13.505 capi pari al 20,7% del totale complessivo della stagione (65.264 capi);

Stagione 2010/2011

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 5,4 percento del totale (43.979 su 809.780). I capi abbattuti in queste giornate sono:

- tordo bottaccio 16.742 capi pari al 13,5% del totale complessivo della stagione (123.626 capi);
- merlo 10.286 capi pari al 20% del totale complessivo della stagione (51.545 capi);

Stagione 2011/2012

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,3 percento del totale (51.666 su 711.890). I capi abbattuti in queste giornate sono:

- tordo bottaccio 28.035 capi pari al 16,4% del totale complessivo della stagione (171.012 capi);
- merlo 21.122 capi pari al 22,9% del totale complessivo della stagione (92.069 capi);

Stagione 2012/2013

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 5,4 percento del totale (31.246 su 571.435). I capi abbattuti in queste giornate sono:

- tordo bottaccio 24.652 capi pari al 17,1% del totale complessivo della stagione (144.077 capi);
- merlo 9.029 capi pari al 22,9% del totale complessivo della stagione (39.370 capi);

Stagione 2013/2014

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 10,4 percento del totale (47.916 su 462.500). I capi abbattuti in queste giornate sono:

- tordo bottaccio 20.163 capi pari al 20,6% del totale complessivo della stagione (97.932 capi);
- merlo 6.882 capi pari al 23,3% del totale complessivo della stagione (29.515 capi);

Stagione 2014/2015

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,7 percento del totale (33.250 su 431.544). I capi abbattuti in queste giornate sono:

- tordo bottaccio 20.163 capi pari al 14,7% del totale complessivo della stagione (136.878 capi);
- merlo 11.624 capi pari al 24,3% del totale complessivo della stagione (47.781 capi);

Stagione 2015/2016

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 9,5 percento del totale (52.362 su 553.534). I capi abbattuti in queste giornate sono:

- tordo bottaccio 23.720 capi pari al 20,8% del totale complessivo della stagione (114.067 capi);
- merlo 12.319 capi pari al 25,3% del totale complessivo della stagione (48.626 capi);

Stagione 2016/2017

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,3 percento del totale (24.844 su 339.663). I capi abbattuti in queste giornate sono:

- tordo bottaccio 14.709 capi pari al 14,7% del totale complessivo della stagione (1000.031 capi);
- merlo 9.631 capi pari al 25,3% del totale complessivo della stagione (38.077 capi);

Stagione 2017/2018

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,9 percento del totale (37.782 su 479.161). I capi abbattuti in queste giornate sono:

- tordo bottaccio 29.408 capi pari al 19,1% del totale complessivo della stagione (153.983 capi);
- merlo 14.790 capi pari al 25,6% del totale complessivo della stagione (57.855 capi);

Stagione 2018/2019

Le giornate aggiuntive effettuate nella stagione corrispondono al 7,4 percento del totale (39.030 su 528.663). I capi abbattuti in queste giornate sono:

- tordo bottaccio 20.621 capi pari al 17,5% del totale complessivo della stagione (118.005 capi);
- merlo 8.602 capi pari al 23,7% del totale complessivo della stagione (36.338 capi);

Si ritiene pertanto che la concessione delle giornate aggiuntive di prelievo venatorio, sancita dall'art. 18 comma 6 della legge n. 157/92, tesa a contemplare la possibilità di conservare consuetudini locali di caccia ai migratori, considerati anche i positivi trend di popolazione riportati nell'Atlante Ornitologico dell'Umbria (Velatta F., Magrini M., Lombardi G., 2019. Secondo Atlante Ornitologico dell'Umbria. Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti. Regione Umbria, Perugia, 518 pp.) abbia un limitato e sostenibile impatto sulle popolazioni oggetto di prelievo "aggiuntivo".

Aziende faunistico venatorie: l'unica estensione del periodo di prelievo prevista per le AFV rispetto a quelli previsti per gli ATC è per la specie fagiano in quanto tale prelievo è comunque sottoposto a piani di abbattimento (Regolamento regionale n. 35/1995), evento tra l'altro considerato possibile anche nella Guida per la stesura dei calendari (ISPRA) dove si afferma che: "*L'eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC).*"

Addestramento cani: l'impatto dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nel mese di agosto, sulle popolazioni di fauna presenti sul territorio, è da valutare anche in relazione agli effetti positivi che la presenza del cane ha, nell'abituarla la selvaggina a comportamenti di fuga e di difesa, prima dell'apertura della caccia; si rileva che proprio per tale motivo è stato concesso, l'addestramento dei cani, a partire solo nella seconda metà di agosto. Considerato che i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle ZPS approvate con D.M. n. 184/07 prevedono la possibilità di effettuare l'addestramento cani nelle medesime ZPS a partire dal 1 settembre, si ritiene di applicare quanto previsto dal succitato D.M. in luogo di quanto previsto dalla D.G.R. 226 del 23 febbraio 2009 che prevedeva l'inizio dell'addestramento dal 15 settembre.

Forme di caccia: Nel mese di gennaio la caccia vagante consentita, è territorialmente limitata, fatta eccezione per i corvidi e la volpe che deve comunque essere autorizzata dagli ATC. La caccia al colombaccio dal 1 gennaio è consentita solo da appostamento. Il prelievo degli acquatici nel calendario venatorio è maggiormente restrittivo rispetto a quanto previsto dal parere ISPRA, essendo limitato alla prossimità di laghi, fiumi, torrenti e canali con "**regolare portata d'acqua**". L'uso dei cani da seguita è limitato ai segugi nelle battute alla volpe preventivamente autorizzate, ed al cinghiale. Inoltre dalla lettura dei tesserini risulta che nel mese di gennaio la caccia vagante viene esercitata da circa il 10 % dei cacciatori umbri; si ritiene pertanto un disturbo molto limitato e con impatto scarsamente significativo.


Mobilità venatoria: il meccanismo di teleprenotazione concordato con le Regioni limitrofe per controllare le modalità di spostamento per la caccia alla migratoria, è di fatto un meccanismo che prevede precise limitazioni quantitative imponendo un contingente massimo di cacciatori che possono essere autorizzati giornalmente.

Controllo delle specie: non si comprendono i rilievi formulati nel parere ISPRA in merito al controllo delle specie, essendo quanto rammentato alla lettera L del calendario venatorio esattamente quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 157/92, senza alcun sottintendimento di deroga.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



REGIONE UMBRIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11/2/1992, n.157

Vista la Legge Regionale 17/5/1994, n.14 e successive modifiche;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 815 del 5 agosto 2022;

RENDE NOTO IL SEGUENTE

CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2022/2023

L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA STAGIONE 2022/2023 E' CONSENTITO CON LE SEGUENTI MODALITA':

A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.

- 1) dal 18 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 alle seguenti specie : QUAGLIA;
- 2) dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 alle seguenti specie: CONIGLIO SELVATICO – FAGIANO (maschio) - MERLO - STARNA - PERNICE ROSSA - SILVILAGO;
- 3) dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 alle seguenti specie: ALLODOLA;
- 4) dal 18 settembre 2022 al 30 novembre 2022 per la specie FAGIANO femmina;
- 5) dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 alle seguenti specie: ALZAVOLA – MARZAIOLA– GERMANO REALE - COLOMBACCIO – GHIANDAIA - CORNACCHIA GRIGIA – GAZZA - BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - MESTOLONE - MORETTA – PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE;
- 6) dal 18 settembre 2022 al 11 dicembre 2022 alla specie: LEPRE;
- 7) dal 16 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023 alla specie CINGHIALE nelle forme previste dal R.R.34/1999, esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica. Per il prelievo di questa specie si raccomanda l'utilizzo di munizioni atossiche;
- 8) Nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate, effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati, inizia il 18 settembre 2022 e termina il 31 dicembre 2022, con esclusione delle specie FAGIANO (maschio e femmina), VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 30 gennaio 2023. Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate ha inizio il 18 settembre 2022 e termina il 30 gennaio 2023.
- 9) Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi l'Amministrazione Regionale si riserva la possibilità di sospendere la caccia alla specie in occasione di ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi, adottando un provvedimento di sospensione con determinazione dirigenziale e relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.

B) DIVIETI.

- 1) E' vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.
- 2) E' vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.
- 3) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
- 4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 ed il 30 gennaio 2023 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l'ausilio del cane. Nel mese di gennaio la caccia alla beccaccia in forma vagante, è consentita esclusivamente con il cane, solamente all'interno di superfici boscate e in una fascia di 50 metri dal confine con le stesse; nel mese di gennaio la caccia agli acquatici (alzaivola, germano reale, marzaiola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, mestolone, moretta, porciglione), in forma vagante, è consentita anche con l'ausilio del cane, in prossimità di laghi e di fiumi, torrenti e canali artificiali con regolare portata d'acqua. L'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 7.
- 5) La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca, è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- 6) L' uso di radio e/o apparati ricetrasmittenti è consentito, solamente a fini di sicurezza ed emergenza, nel rispetto della normativa ministeriale e delle norme regolamentari disciplinanti, esclusivamente nella caccia al cinghiale (RR 34/99, art. 9 c.5).

C) GIORNI DI CACCIA.

Nel mese di settembre, la caccia è consentita i giorni: domenica 18, mercoledì 21, sabato 24, domenica 25, mercoledì 28; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Nel periodo compreso tra il 3 ottobre ed il 27 novembre 2022 la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; in questo periodo il cacciatore, ferma restando per la caccia vagante la limitazione a tre giornate settimanali a scelta, deve annotare sul tesserino le eventuali 2 ulteriori giornate, barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (ott. - nov.).

D) GIORNATA VENATORIA.

L' esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:

- dal 18 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
- dal 1 ottobre al 16 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
- dal 17 ottobre al 29 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
- dal 30 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
- dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 17,00;
- dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30;

Fanno eccezione:

- la caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
- la caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui sopra;

E) CARNIERE

Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:

- 1) FAGIANO - STARNA – LEPRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
- 2) QUAGLIA, CODONE: 5 capi con un massimo di 25 capi a stagione;
- 3) TORDO BOTTACCIO – TORDO SASSELLO - MERLO e CESENA: 20 capi complessivamente;
- 4) ALLODOLA: 10 capi con un massimo di 50 capi a stagione;
- 5) ALZAVOLA- CANAPIGLIA- FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA- FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA – PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO – COLOMBACCIO: 10 capi complessivamente;
- 6) BECCACCIA: 3 capi con un massimo di 20 capi a stagione;

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.

F) APPOSTAMENTI.

Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:

- 1) Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:

- Oasi di protezione;
- Zone di ripopolamento e cattura;
- Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso. Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente dell'appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.

2) Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente dell'appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.

3) Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA, BECCACCIA e BECCACCINO.

4) In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli ACQUATICI, la caccia non può essere esercitata da più di

due persone contemporaneamente.

5) Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità di cattura e 10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.

6) Il cacciatore al termine dell'attività venatoria ha l'obbligo di rimuovere i residui derivati dall'esercizio venatorio e tutti i materiali usati per l'allestimento dell'appostamento. Nell'allestimento dell'appostamento è consentita l'apposizione di materiale vegetale secco nel campo di tiro.

7) E' proibita la caccia in botte.

8) E' assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE.

E' vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 1.000 dai valichi montani indicati nell'elenco in calce al presente Calendario venatorio.

Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all'interno di ambiti protetti:

- è vietata l'attività di addestramento cani prima del 1 settembre;
- nel mese di gennaio è consentita l'attività venatoria in forma vagante, ad eccezione della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica;
- nei mesi di gennaio è consentita l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo per due giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica;
- nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (*Aythya fuligula*).

H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.

Per ogni giornata di caccia l'intendentario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la modalità di caccia, la giornata prescelta al momento dell'inizio dell'attività venatoria che avviene con il caricamento dell'arma; i capi appartenenti alle specie di selvaggina stanziale e migratoria devono essere annotati subito dopo l'abbattimento accertato. Nel caso in cui viene esercitata la caccia al cinghiale nelle forme previste dal R.R.34/1999, nella medesima giornata non è possibile esercitare altre forme di caccia e deve essere marcato esclusivamente lo spazio appositamente predisposto.

Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo. Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta timbrata dalla Regione o dall'associazione, che ne attesta l'avvenuta riconsegna.

I) ADESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 21 agosto al 15 settembre 2022, dall'alba fino alle ore 12 e dalle 17 alle 19.00, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in attività di coltivazione. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie.

L) CONTROLLO DELLE SPECIE:

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, la Regione può autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate specie.

M) RESIDENZA VENATORIA.

1) Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 14,15 e 16 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di provenienza, indipendentemente dalla formalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.

2) I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori anagraficamente residenti in Umbria, che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall'Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria nell'ambito territoriale di caccia umbro in cui sono iscritti.

3) La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 14 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, a partire dal 2 ottobre.

4) La Regione e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono stabilire, nell'ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2).

N) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE:

E' vietata l'attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, all'interno delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno la residenza venatoria nell'ATC dove ricade l'area.

Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.

ELENCO VALICHI MONTANI

Provincia di Perugia: Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone dalla località Belvedere a quota mt. 702 alla località Poggio Castelluccio a quota mt. 741, Bocca Trabaria - Comune di San Giustino, Valico di Fossato di Vico - Comune di Fossato di Vico, Passo della Carosina - Comune di Nocera Umbra.

Provincia di Terni: Piano Peloni - Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836.

Perugia, 5 agosto 2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Donatella Tesei

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2022, n. 847.

Modifica D.G.R. n. 815 del 5 agosto 2022 “Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione.”. Sostituzione allegato.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Modifica D.G.R. n. 815 del 5 agosto 2022 “Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione.”. Sostituzione allegato.”** e la conseguente proposta dell'assessore Roberto Morrone;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41;

Vista la legge regionale 17 maggio 1994 n.14 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” pubblicata nel Bollettino Ufficiale nel S.O. n. 1 al n. 22 del 25 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 5 agosto 2022, n. 815 “Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione.”

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) Di approvare l'allegata proposta di calendario venatorio per la stagione 2022/2023 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce l'allegato di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 815 del 5 agosto 2022;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Morrone)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO


Oggetto: **Modifica D.G.R. n. 815 del 5 agosto 2022 “Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione.”. Sostituzione allegato.**

Con deliberazione di Giunta regionale n. 815 del 5 agosto 2022 è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2022/2023. Per mero errore materiale è stato inserito come allegato, parte integrante e sostanziale, un documento che al punto I) Addestramento cani riporta come data di inizio del periodo consentito il 21 agosto anziché il 15 agosto come riportato nel documento preadottato con D.G.R. n. 497 del 25 maggio 2022. Si allega al presente atto il documento con la suddetta correzione, che sostituisce, quale parte integrante e sostanziale, quello approvato e allegato alla D.G.R. n. 815/2022.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



REGIONE UMBRIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11/2/1992, n.157
Vista la Legge Regionale 17/5/1994, n.14 e successive modifiche;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 10 agosto 2022

RENDE NOTO IL SEGUENTE

CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2022/2023

L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA STAGIONE 2022/2023 E' CONSENTITO CON LE SEGUENTI MODALITA':

A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.

- 1) dal 18 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 alle seguenti specie: QUAGLIA;
- 2) dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 alle seguenti specie: CONIGLIO SELVATICO – FAGIANO (maschio) - MERLO - STARNA - PERNICE ROSSA - SILVILAGO;
- 3) dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 alle seguenti specie: ALLODOLA;
- 4) dal 18 settembre 2022 al 30 novembre 2022 per la specie FAGIANO femmina;
- 5) dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 alle seguenti specie: ALZAVOLA – MARZAIOLA- GERMANO REALE - COLOMBACCIO – GHIANDAIA - CORNACCHIA GRIGIA – GAZZA - BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE – FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - MESTOLONE - MORETTA – PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE;
- 6) dal 18 settembre 2022 al 11 dicembre 2022 alla specie: LEPRE;
- 7) dal 16 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023 alla specie CINGHIALE nelle forme previste dal R.R.34/1999, esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica. Per il prelievo di questa specie si raccomanda l'utilizzo di munizioni atossiche;
- 8) Nelle aziende faunistiche venatorie il prelievo delle specie autorizzate, effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati, inizia il 18 settembre 2022 e termina il 31 dicembre 2022, con esclusione delle specie FAGIANO (maschio e femmina), VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 30 gennaio 2023. Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate ha inizio il 18 settembre 2022 e termina il 30 gennaio 2023.
- 9) Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi l'Amministrazione Regionale si riserva la possibilità di sospendere la caccia alla specie in occasione di ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi, adottando un provvedimento di sospensione con determinazione dirigenziale e relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.

B) DIVIETI.

- 1) E' vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.
- 2) E' vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.
- 3) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
- 4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 ed il 30 gennaio 2023 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l'ausilio del cane. Nel mese di gennaio la caccia alla beccaccia in forma vagante, è consentita esclusivamente con il cane, solamente all'interno di superfici boscate e in una fascia di 50 metri dal confine con le stesse; nel mese di gennaio la caccia agli acquatici (alzavola, germano reale, marzaiola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, mestolone, moretta, porciglione), in forma vagante, è consentita anche con l'ausilio del cane, in prossimità di laghi e di fiumi, torrenti e canali artificiali con regolare portata d'acqua. L'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 7.
- 5) La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca, è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- 6) L'uso di radio e/o apparati ricetrasmittenti è consentito, solamente a fini di sicurezza ed emergenza, nel rispetto della normativa ministeriale e delle norme regolamentari disciplinanti, esclusivamente nella caccia al cinghiale (RR 34/99, art. 9 c.5).

C) GIORNI DI CACCIA.

Nel mese di settembre, la caccia è consentita i giorni: domenica 18, mercoledì 21, sabato 24, domenica 25, mercoledì 28; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Nel periodo compreso tra il 3 ottobre ed il 27 novembre 2022 la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; in questo periodo il cacciatore, ferma restando per la caccia vagante la limitazione a tre giornate settimanali a scelta, deve annotare sul tesserino le eventuali 2 ulteriori giornate, barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (ott. - nov.).

D) GIORNATA VENATORIA.

L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:

- dal 18 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
- dal 1 ottobre al 16 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
- dal 17 ottobre al 29 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
- dal 30 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
- dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 17,00;
- dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30;

Fanno eccezione:

- la caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
- la caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui sopra;

E) CARNIERE

Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:

- 1) FAGIANO - STARNA – LEPRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
 - 2) QUAGLIA, CODONE: 5 capi con un massimo di 25 capi a stagione;
 - 3) TORDO BOTTACCIO – TORDO SASSELLO - MERLO e CESENA: 20 capi complessivamente;
 - 4) ALLODOLA: 10 capi con un massimo di 50 capi a stagione;
 - 5) ALZAVOLA- CANAPIGLIA- FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA- FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA – PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO – COLOMBACCIO: 10 capi complessivamente;
 - 6) BECCACCIA: 3 capi con un massimo di 20 capi a stagione;
- Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.

F) APPOSTAMENTI.

Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:

- 1) Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:

- Oasi di protezione;
- Zone di ripopolamento e cattura;
- Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso. Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente dell'appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.

2) Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente dell'appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.

3) Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA, BECCACCIA e BECCACCINO.

4) In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli ACQUATICI, la caccia non può essere esercitata da più di

due persone contemporaneamente.

5) Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità di cattura e 10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.

6) Il cacciatore al termine dell'attività venatoria ha l'obbligo di rimuovere i residui derivati dall'esercizio venatorio e tutti i materiali usati per l'allestimento dell'appostamento. Nell'allestimento dell'appostamento è consentita l'apposizione di materiale vegetale secco nel campo di tiro.

7) E' proibita la caccia in botte.

8) E' assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE.

E' vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 1.000 dai valichi montani indicati nell'elenco in calce al presente Calendario venatorio.

Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all'interno di ambiti protetti:

- è vietata l'attività di addestramento cani prima del 1 settembre;
- nel mese di gennaio è consentita l'attività venatoria in forma vagante, ad eccezione della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica;
- nei mesi di gennaio è consentita l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo per due giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica;
- nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (*Aythya fuligula*).

H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la modalità di caccia, la giornata prescelta al momento dell'inizio dell'attività venatoria che avviene con il caricamento dell'arma; i capi appartenenti alle specie di selvaggina stanziale e migratoria devono essere annotati subito dopo l'abbattimento accertato. Nel caso in cui viene esercitata la caccia al cinghiale nelle forme previste dal R.R.34/1999, nella medesima giornata non è possibile esercitare altre forme di caccia e deve essere marcato esclusivamente lo spazio appositamente predisposto.

Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo. Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta timbrata dalla Regione o dall'associazione, che ne attesta l'avvenuta riconsegna.

I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 15 agosto al 15 settembre 2022, dall'alba fino alle ore 12 e dalle 17 alle 19.00, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in actualità di coltivazione. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie.

L) CONTROLLO DELLE SPECIE:

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, la Regione può autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate specie.

M) RESIDENZA VENATORIA.

1) Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 14,15 e 16 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di provenienza, indipendentemente dalla formalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.

2) I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori anagraficamente residenti in Umbria, che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall'Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria nell'ambito territoriale di caccia umbro in cui sono iscritti.

3) La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 14 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, a partire dal 2 ottobre.

4) La Regione e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono stabilire, nell'ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2).

N) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE:

E' vietata l'attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, all'interno delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno la residenza venatoria nell'ATC dove ricade l'area.

Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.

ELENCO VALICHI MONTANI

Provincia di Perugia: Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone dalla località Belvedere a quota mt. 702 alla località Poggio Castelluccio a quota mt. 741, Bocca Trabaria - Comune di San Giustino, Valico di Fossato di Vico - Comune di Fossato di Vico, Passo della Carosina - Comune di Nocera Umbra.

Provincia di Terni: Piano Peloni - Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836.

Perugia, 10 agosto 2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Donatella Tesei

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2022

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

- € 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
- € 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l'inserzione a cui si fa riferimento;
- bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 (Bancoposta)
- In seguito all'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d. di "TesoreriaUnica".

Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Girofondi Banca D'Italia.

Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. **31068** presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472

pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell'ente richiedente, l'oggetto della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL'ANNO 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
TERNI:	Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto via Sacro Tugurio	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CASCIA:	La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
CITTÀ DI CASTELLO:	Cartoleria F.lli Paci s.n.c. via Piero della Francesca	MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio	TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23
		SPOLETO:	Spocart. di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

MARIA BALSAMO - *Direttore responsabile*